

L'IMPRENDITORE

L'imprenditore: concetto economico

In ambito economico, l'imprenditore è colui che detiene fattori produttivi (capitali, mezzi di produzione, forza lavoro e materie prime), attraverso i quali, congiuntamente agli investimenti, contribuisce a sviluppare nuovi prodotti, nuovi mercati o nuovi mezzi di produzione stimolando, pertanto, la creazione di nuova ricchezza e valore sotto forma di beni e servizi utili alla collettività e alla società.

L'imprenditore: concetto giuridico

Il codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I, Sezione I) dà la definizione di imprenditore e non di impresa. L'articolo 2082 c.c. recita: "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".

L'impresa è, dunque, l'attività svolta dall'imprenditore.

Può essere imprenditore sia una persona fisica sia una persona giuridica; non solo, ma possono essere imprenditori altresì alcuni enti che, pur non essendo personificati (quindi persone giuridiche), costituiscono comunque dei soggetti di diritto: società di persone, associazioni non riconosciute.

La definizione presente nel codice risente di un forte influsso dell'indirizzo economico, tra i diversi orientamenti esistenti al momento della redazione del codice.

Criteri di distinzione

Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri fondamentali:

- l'oggetto dell'impresa, che determina la distinzione tra imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) e imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.);
- la dimensione dell'impresa, in base alla quale è individuato il piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) e, di riflesso, l'imprenditore medio-grande (o non piccolo);
- la natura del soggetto che esercita l'impresa, che determina la tripartizione legislativa tra impresa individuale, impresa collettiva costituita in forma di società e impresa pubblica.

Statuto generale dell'imprenditore

Tutti gli imprenditori (agricoli e commerciali, piccoli e grandi, privati e pubblici) sono assoggettati ad una disciplina di base comune, che comprende, oltre alla disciplina del codice civile dedicata all'impresa (artt. 2082 e ss.), parte della disciplina dell'azienda (artt. 2555-2562 c.c.) e dei segni distintivi dell'impresa (artt. 2563-2574 c.c.), la disciplina della concorrenza e dei consorzi (artt. 2595-2620 c.c.), la disciplina a tutela della concorrenza e del mercato della legge n. 287/1990.

Statuto tipico dell'imprenditore commerciale

L'imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato a un ulteriore statuto: l'iscrizione nel registro delle imprese (artt. 2214-2202 c.c.), con effetti di pubblicità legale; la disciplina della rappresentanza commerciale (artt. 2203-2213 c.c.); le scritture contabili (artt. 2214-2220 c.c.); il fallimento e le altre procedure concorsuali.

Il piccolo imprenditore è sottratto alla disciplina dell'imprenditore commerciale anche se esercita tale attività. Tuttavia, l'iscrizione nel registro delle imprese è stata estesa anche all'imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore.

La nozione generale di imprenditore

L'art. 2082 c.c. fissa i requisiti minimi affinché un soggetto sia esposto all'applicazione delle norme del codice civile che riguardano l'imprenditore.

Tali requisiti, che costituiscono le caratteristiche dell'impresa, sono:

- l'attività produttiva,
- l'organizzazione,
- l'economicità,
- la professionalità.

Per le società non è necessario, in linea di massima, uno specifico accertamento dei requisiti dell'organizzazione e della professionalità, in quanto questi sono considerati *in re ipsa*.

L'attività produttiva

L'impresa costituisce una serie coordinata di atti finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

L'attività non deve essere di mero godimento di beni preesistenti; tuttavia, è irrilevante che l'attività produttiva rappresenti anche godimento di beni preesistenti.

Ai fini della qualificazione di un soggetto come imprenditore, l'attività può anche essere illecita. Tuttavia, il soggetto non potrà godere delle norme vantaggiose per l'imprenditore, in virtù del principio generale per cui da un comportamento illecito non possano derivare vantaggi.

Organizzazione. Impresa e lavoro autonomo

L'imprenditore crea normalmente un complesso produttivo, formato da persone e da beni strumentali.

È imprenditore anche chi opera senza utilizzare prestazioni lavorative altrui, purché vi sia organizzazione di mezzi e di capitali, oltre che del proprio lavoro.

Allo stesso modo, è imprenditore chi opera senza creare un apparato aziendale di beni mobili e immobili, ma solamente attraverso mezzi finanziari propri o altrui.

Non è imprenditore il soggetto che svolge un'attività produttiva basata unicamente sul proprio lavoro personale.

Il piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) è chi svolge un'attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari.

L'attività fondata esclusivamente sul lavoro proprio, dunque, sfugge a questa definizione. Allo stesso tempo, l'organizzazione del lavoro dei familiari è pur sempre organizzazione del lavoro altrui.

Economicità dell'attività

L'economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo: l'attività produttiva deve essere condotta con metodo economico, secondo modalità che consentano quantomeno la copertura dei costi con i ricavi.

Non è necessario che i ricavi superino i costi, cioè che si generi profitto, o che ci sia un fine di lucro. È impresa anche l'attività a fini ideali, purché autosufficiente.

Allo stesso modo, non è necessario che le modalità di gestione tendano a massimizzare i ricavi, purché questi siano perlomeno pari ai costi.

Infine, il d.lgs. n. 155 del 24/03/2006, ha istituito l'impresa sociale. A queste imprese è proibito distribuire gli utili in qualsiasi forma, ma è loro comunque richiesto il requisito dell'economicità.

Professionalità

L'esercizio dell'attività produttiva deve essere abituale e non occasionale. Tuttavia l'attività non deve necessariamente essere continua o costituire l'attività principale dell'imprenditore.

Inoltre si qualifica come impresa anche l'attività volta al compimento di un unico affare (*unius negotii*), purché questo sia complesso e richieda l'esecuzione di svariate operazioni di gestione, anche se tale unico affare sia destinato al consumo o all'utilizzo dello stesso imprenditore, fermo restando il requisito dell'economicità.

Liberi professionisti e professioni intellettuali

I liberi professionisti non sono mai imprenditori in virtù di una precisa scelta legislativa. Questo è vero anche se si avvalgono di ingenti organizzazioni di lavoratori subordinati e mezzi, purché si limitino allo svolgimento della propria attività professionale.

I liberi professionisti sono, dunque, imprenditori solo se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa (art. 2238 c.c.).

LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

L'imprenditore agricolo

È impresa agricola ogni impresa che produce specie vegetali o animali, ogni forma di produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale o di una fase del ciclo stesso (art. 2135 c.c.). È inoltre imprenditore agricolo chi svolge anche le attività connesse (trasformazione, commercializzazione ecc.) alle attività agricole svolte.

Il testo originario dell'art. 2135 c.c. si limitava a elencare le attività tipiche dell'imprenditore agricolo (agricoltura, silvicoltura, allevamento). A queste si aggiungevano le attività connesse. Siffatta formulazione lasciava il dubbio sulla qualificazione dell'agricoltura condotta con metodi industriali e di quella condotta senza l'utilizzo della terra (coltivazioni fuori terra, allevamenti in batteria).

La nuova formulazione non lascia dubbi in proposito e stabilisce che la qualifica di imprenditore agricolo prescinde dal metodo con cui si svolge l'attività, purché questa si basi su un qualche ciclo biologico. Ne deriva che le forme più moderne di agricoltura industrializzata, spesso più simili all'industria per metodi e capitali impiegati, rientrano nella categoria di impresa agricola. Anche la silvicoltura è attività agricola, purché comprenda anche la cura e lo sviluppo del bosco. La mera raccolta di legname, dunque, non è attività agricola. Rientrano poi nella definizione di impresa agricola anche l'allevamento e la selezione di razze equine o canine (o di gatti), così come di animali da pelliccia e persino l'acquacoltura. Infine, all'imprenditore agricolo è stato equiparato l'imprenditore ittico, sebbene la pesca sia svincolata dalla cura e dallo sviluppo biologico degli organismi acquatici.

Le attività agricole per connessione

L'art. 2135 c.c., nella sua formulazione attuale, identifica come attività accessorie due classi di attività:

- le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale;
- le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Entrambe sono attività oggettivamente commerciali, ma sono considerate per legge attività agricole se svolte in connessione con una delle tre attività agricole essenziali, e che questa sia coerente (connessione soggettiva). Inoltre è necessaria una connessione oggettiva, ovvero che le attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull'attività agricola essenziale.

L'imprenditore commerciale

Sebbene l'art. 2195 c.c. elenchi le categorie di attività che, con quelle a loro ausiliarie, compongono la categoria delle imprese commerciali, è pacifico che la definizione di imprenditore commerciale ha in realtà carattere residuale, cioè l'imprenditore commerciale è l'imprenditore non agricolo.

Il criterio dimensionale e la piccola impresa

Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore; è invece esonerato, anche se commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili (art. 2214 c.c.) e dall'assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali (art. 2221 c.c.). Inoltre l'iscrizione nel registro delle imprese non ha per lui funzione di pubblicità legale.

In precedenza l'individuazione del piccolo imprenditore era fortemente complicata per la coesistenza di due nozioni diverse: quella del codice civile (art. 2083 c.c.) e quella della legge fallimentare (art. 1 l.f.).

La definizione civilistica è basata sulla prevalenza del lavoro dell'imprenditore e dei suoi eventuali familiari nell'impresa, sia rispetto al lavoro altrui, sia rispetto al capitale proprio o altrui; la prevalenza è da intendersi in senso qualitativo-funzionale: è necessario che l'apporto personale dell'imprenditore e dei suoi familiari caratterizzino i beni o i servizi prodotti.

La nuova legge fallimentare non identifica più il piccolo imprenditore, ma si limita a statuire dei parametri dimensionali dell'impresa, al di sotto dei quali l'imprenditore commerciale non fallisce. Quindi, la definizione di piccolo imprenditore è affidata unicamente all'art. 2083 c.c.

La definizione data dalla legge fallimentare, invece, è interamente basata su parametri quantitativi, ovvero il possesso congiunto dei seguenti tre requisiti:

- avere avuto nei tre esercizi precedenti un attivo patrimoniale **non** superiore ai 300.000 euro;
- avere realizzato nei tre esercizi precedenti ricavi lordi **non** superiori ai 200.000 euro l'anno;
- avere un ammontare di debiti **non** superiore a 500.000 euro.

Infine, ora anche le società commerciali possono essere esentate dal fallimento. Pertanto, nella disciplina attuale chi può essere dichiarato fallito si determina esclusivamente in base ai parametri stabiliti dall'art. 1 della legge fallimentare, mentre la definizione codicistica di piccolo imprenditore si utilizza ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili, ovvero la restante parte dello statuto dell'imprenditore commerciale.

L'impresa artigiana

Fra i piccoli imprenditori rientra anche l'imprenditore artigiano.

In precedenza, la legge 25/7/1956, n. 860 fissava dei parametri per considerare l'impresa artigiana a tutti gli effetti di legge. Nello specifico, l'impresa era artigiana se produceva beni o servizi di natura artistica o usuale e rispettava alcuni limiti per il personale dipendente (non validi per tutte le imprese artigiane). L'imprenditore artigiano era considerato piccolo ed esentato dal fallimento anche in presenza di ingenti capitali. La nuova "legge quadro per l'artigianato" n. 443 dell'8/8/1985, ha definito invece l'impresa artigiana secondo l'oggetto, che può essere costituito da qualsiasi attività, sia pure con alcune limitazioni, e soprattutto sul ruolo dell'artigiano, che deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro nell'impresa.

Ma la novità più grande della legge quadro per l'artigianato è che la definizione di impresa artigiana non è più definita a tutti gli effetti di legge, ma solo ai fini di vari provvedimenti regionali in favore delle imprese artigiane. Di conseguenza, il riconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano in base alla legge quadro non basta per sottrarre l'artigiano allo statuto dell'imprenditore commerciale.

L'impresa familiare

È impresa familiare l'impresa nella quale collaborano, anche attraverso il lavoro nella famiglia, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore (art. 230-*bis* c.c.).

Si può avere una piccola impresa non familiare o un'impresa familiare non piccola.

Infatti le esigenze a cui risponde la nozione di impresa familiare sono completamente diverse da quelle a cui risponde la nozione di piccola impresa: principalmente, l'impresa familiare comporta una tutela minima del familiare lavoratore, quando non si configuri un diverso rapporto giuridico. Pertanto, al familiare lavoratore sono riconosciuti diritti patrimoniali e amministrativi.

I diritti patrimoniali sono:

- diritto al mantenimento;
- diritto di partecipazione agli utili dell'impresa;
- diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell'azienda, incluso l'avviamento;
- diritto di prelazione sull'azienda in caso di divisione ereditaria o trasferimento.

I diritti amministrativi sono determinati poteri gestori, per cui le decisioni di gestione straordinaria e altre decisioni di rilievo devono essere adottate, a maggioranza, da tutti i familiari che partecipano all'impresa.

Infine, il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore degli altri membri della famiglia e con il consenso unanime dei familiari già partecipanti. È liquidabile in denaro qualora cessi la prestazione di lavoro.

L'impresa familiare resta comunque un'impresa individuale. Quindi i beni aziendali restano di proprietà esclusiva dell'imprenditore, i diritti patrimoniali dei familiari partecipanti costituiscono semplici diritti di credito verso lo stesso, gli atti di gestione ordinaria sono di competenza esclusiva

dell'imprenditore, l'imprenditore agisce nei confronti dei terzi esclusivamente in proprio, solo l'imprenditore sarà soggetto al fallimento.

L'impresa societaria

La società semplice è utilizzabile solo per l'esercizio di attività non commerciale.

Gli altri tipi di società si definiscono società commerciali.

L'applicazione alle società commerciali dello statuto dell'imprenditore commerciale segue regole parzialmente diverse:

- parte della disciplina propria dell'imprenditore commerciale si applica sempre e comunque (obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, tenuta delle scritture contabili);
- nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice, rispettivamente tutti i soci e i soli soci accomandatari (cioè i soci a responsabilità illimitata) sono soggetti automaticamente al fallimento quando fallisce la società.

Le imprese pubbliche

Lo Stato e gli altri enti pubblici possono svolgere attività di impresa servendosi di strutture formali di diritto privato. In tal caso, si applicano le normali norme relative alle società.

La pubblica amministrazione può costruire enti pubblici economici, ovvero enti di diritto pubblico il cui compito istituzionale esclusivo o principale è l'esercizio dell'attività di impresa.

Gli enti pubblici economici sono soggetti normalmente allo statuto dell'imprenditore e – se commerciali – allo statuto dell'imprenditore commerciale, ma sono esonerati dal fallimento (sostituito dalla liquidazione coatta amministrativa o da altre misure).

Infine, lo Stato o gli altri enti pubblici territoriali possono svolgere direttamente attività di impresa, secondaria e accessoria rispetto ai fini istituzionali dell'ente pubblico.

A questi enti si applicano – limitatamente alle imprese esercitate – gli statuti dell'imprenditore e quello dell'imprenditore commerciale, ma sono esonerati dall'iscrizione nel registro delle imprese e dalle procedure concorsuali (ma non dalla tenuta delle scritture contabili).

Tuttavia quasi tutti gli enti pubblici economici sono stati trasformati in enti di diritto privato.

Attività commerciale delle associazioni e delle fondazioni

Le associazioni, le fondazioni e tutti gli enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attività di impresa commerciale. Il requisito dell'economicità, infatti, non presuppone né la presenza di profitti, né che la gestione sia volta a massimizzare i ricavi.

Gli enti privati con fini ideali che esercitano attività di impresa commerciale sono soggetti allo statuto dell'imprenditore commerciale, anche se questa attività è solo accessoria rispetto al fine principale.

L'impresa sociale

L'impresa sociale è stata istituita dal d.lgs. n. 155 del 24/3/2006. “Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale.”

I beni e servizi di utilità sociale sono tassativamente indicati dal decreto.

Inoltre l'impresa sociale non deve avere scopo di lucro. Gli utili devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'autofinanziamento dell'impresa. Infine il patrimonio dell'impresa è soggetto a un vincolo di indisponibilità: non è possibile distribuire fondi o riserve a vantaggio di coloro che fanno parte dell'organizzazione, né durante l'esercizio né allo scioglimento. In caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio è devoluto a organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le imprese sociali possono organizzarsi in qualsiasi forma di organizzazione privata, in particolare qualsiasi tipo di società. Più imprese sociali possono formare un gruppo di imprese.

Inoltre è garantita all'impresa sociale la limitazione della responsabilità dei partecipanti, anche se costituita in una forma giuridica che non prevede tale limitazione, purché il patrimonio netto sia originariamente di 20.000 euro e non scenda di un terzo sotto tale limite.

Le imprese sociali sono soggette a regole speciali per quanto riguarda l'applicazione degli istituti tipici dell'imprenditore commerciale. Indipendentemente dalla natura agricola o commerciale dell'attività esercitata, devono iscriversi in un'apposita sezione del registro delle imprese, devono redigere le scritture contabili, sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa anziché al fallimento.

Le imprese sociali devono costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare l'oggetto sociale tra le attività di utilità sociale riconosciute, enunciare l'assenza dello scopo di lucro, indicare la denominazione dell'ente (integrata con la locuzione "impresa sociale"), fissare requisiti per il conferimento delle cariche sociali, disciplinare le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, prevedere forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività di impresa nell'assunzione delle decisioni che possono incidere sulle condizioni di lavoro e sulla qualità delle prestazioni erogate.

L'atto costitutivo deve prevedere un sistema di controlli basato sul modello introdotto nel 2003 per le società per azioni. Il controllo contabile è affidato a uno o più revisori contabili, il controllo di gestione è riservato a uno o più sindaci. Dal controllo sono esonerate le organizzazioni più piccole.

Le imprese sociali sono soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro, che può rimuoverne la qualifica e cancellare l'impresa dal registro e obbligarla a devolvere il patrimonio a enti non lucrativi.

L'acquisto della qualità di imprenditore

L'imputazione dell'attività di impresa: esercizio diretto dell'attività di impresa.

Il principio della spendita del nome è principio generale del nostro ordinamento. Gli effetti degli atti giuridici ricadono sul soggetto e solo sul soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico giuridico. È il principio formale della spendita del nome e non il criterio sostanziale della titolarità dell'interesse economico, che determina nel nostro ordinamento l'imputazione degli atti giuridici.

Questo principio si ricava dalla disciplina del mandato (art. 1703). Il mandatario può agire sia spendendo il proprio nome (mandato senza rappresentanza, art. 1705) sia spendendo il nome del mandante, se questo gli ha conferito il potere di rappresentanza (art. 1704). Nel mandato con rappresentanza gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario in nome del mandante si producono direttamente nella sfera giuridica di quest'ultimo. Nel mandato senza rappresentanza è il mandatario che assume diritti e obblighi derivanti dagli atti compiuti, anche se i terzi hanno avuto conoscenza del mandato; i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante.

Esercizio indiretto dell'attività di impresa. L'imprenditore occulto

L'esercizio di impresa può dare luogo a dissociazione tra il soggetto cui è formalmente imputabile la qualità di imprenditore e il reale interessato. Ad esempio ci può essere un prestanome, o imprenditore palese, che agisce per conto del reale imprenditore occulto, il quale dirige di fatto l'impresa, somministra i mezzi necessari e fa suoi i guadagni.

Generalmente questo espediente è messo in atto attraverso la costituzione di una società per azioni con capitale irrisorio prevalentemente nelle mani dell'imprenditore occulto, allo scopo di non esporre al rischio di impresa l'intero proprio patrimonio. Un altro espediente può essere l'utilizzo come prestanome di una persona fisica nullatenente o quasi.

In caso di insolvenza, sarà la persona o impresa prestanome a fallire, cosicché i creditori difficilmente saranno soddisfatti. Nel nostro ordinamento, il dominio di fatto di un'impresa non è condizione sufficiente per esporre a responsabilità e fallimento, né per essere considerati imprenditori.

Il socio di comando di una società di capitali che non si limiti a esercitare i propri poteri riconosciuti, ma tratti la società come cosa propria, tipicamente attraverso il finanziamento sistematico della società con mezzi propri, l'ingerenza sistematica negli affari, la direzione di fatto secondo un disegno unitario, è considerato esercitare un'autonoma attività di impresa. Pertanto, purché ricorrano i requisiti prescritti dall'art. 2082 (organizzazione, sistematicità e metodo economico), il socio che ha abusato dello schermo societario risponderà delle obbligazioni da lui contratte e potrà fallire.

L'inizio dell'impresa

La qualità di imprenditore si acquista con l'effettivo inizio dell'attività di impresa, e non quando si richiedono eventuali autorizzazioni amministrative o quando si iscrive l'impresa al registro delle imprese o si costituisce la società.

Si diventa imprenditori già nella fase preliminare di organizzazione, in quanto comunque attività indirizzata a un fine produttivo. Nel caso di una persona fisica, gli atti di organizzazione devono manifestare in modo non equivoco l'orientamento dell'attività verso un fine produttivo, per il loro numero o per la loro significatività. Nel caso di una società, solitamente anche un solo atto di organizzazione è sufficiente per affermare l'inizio dell'attività di impresa.

La fine dell'impresa

Originariamente l'art. 10 della legge fallimentare disponeva che l'imprenditore commerciale potesse essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa.

Dopo l'abrogazione da parte della Corte costituzionale di tale norma, il nuovo art. 10 dispone che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

Per gli imprenditori persone fisiche e per le società cancellate d'ufficio la cancellazione non è da sola sufficiente, ma si deve accompagnare all'effettiva cessazione dell'attività di impresa. È fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività, in caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio delle società. Il debitore non può dimostrare di aver cessato l'attività di impresa prima della cancellazione per anticipare il decorso del termine. La cancellazione dal registro delle imprese è dunque condizione necessaria, ma non sufficiente, affinché inizi a decorrere il termine entro cui l'imprenditore può fallire.

Incapacità e incompatibilità

Il minore o l'incapace che esercita attività di impresa non acquista la qualità di imprenditore. Invece, coloro che esercitano determinati uffici o professioni incompatibili con l'esercizio di impresa assumono comunque la qualità di imprenditore; sono esposti solamente a sanzioni amministrative e a un aggravamento delle sanzioni penali per bancarotta.

L'impresa commerciale degli incapaci

È possibile l'esercizio di attività d'impresa per conto di un minore o di altro incapace da parte del suo rappresentante legale. È anche possibile l'attività di impresa da parte di soggetti limitatamente capaci di agire (inabilitato, minore emancipato). È prevista una specifica disciplina per l'impresa commerciale degli incapaci (artt. 320, 371, 424, 425 c.c.).

In nessun caso è consentito l'inizio di una nuova impresa commerciale nell'interesse e in nome del minore o dell'incapace, salvo che per il minore emancipato. È consentita solo la continuazione di un'impresa preesistente, quando ciò sia utile per il minore o l'incapace e purché la continuazione sia autorizzata dal tribunale. In tal caso, il rappresentante legale può compiere tutti gli atti che rientrano nell'esercizio dell'impresa, di ordinaria o straordinaria amministrazione. È necessaria l'autorizzazione per quegli atti che non sono in rapporto di mezzo a fine per la gestione dell'impresa. L'inabilitato, intervenuta l'autorizzazione alla continuazione, potrà esercitare personalmente l'impresa, con l'assistenza del curatore e con il suo consenso per gli atti che esulano dall'esercizio dell'impresa.

Il minore emancipato acquista la piena capacità di agire con l'autorizzazione, pertanto potrà esercitare normalmente l'attività di impresa.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Quindi potrà esercitare normalmente l'attività di impresa, salvo che il giudice tutelare disponga diversamente.